

## **REGOLAMENTO DI ATENEIO SUI MASTER UNIVERSITARI**

**(D.R. n. 559 prot. n. 10390 – I/3 del 29/06/2011)**

### **Articolo 1**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è dunque di un anno. Possono essere riconosciuti dei crediti in ingresso, con conseguente riduzione delle attività didattiche previste dal Master, nel caso si abbiano conoscenze o abilità professionali strettamente attinenti al piano di studio del Master, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al Master e comunque in misura non superiore ad 1/4 del totale dei crediti previsti dal Master.
4. I Regolamenti didattici dei singoli Master (RDM) stabiliscono quali lauree, lauree specialistiche o titoli equipollenti ne consentono l'accesso.

### **Articolo 2**

1. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
2. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, mediante apposite convenzioni.

### **Articolo 3**

1. L'ordinamento didattico dei Master universitari deve essere finalizzato alla formazione di figure professionali necessarie al territorio, previa consultazione del mondo produttivo, dei servizi e delle professioni, e comunque ispirato ad esigenze di flessibilità ed adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

### **Articolo 4**

1. La frequenza ai Corsi di Master è obbligatoria. I regolamenti didattici dei singoli Master possono prevedere assenze dall'attività didattica frontale e dallo *stage* in percentuale non superiore al 30%.

### **Articolo 5**

1. Le proposte di istituzione dei Master universitari sono avanzate da una o più Facoltà, anche su iniziative dei Dipartimenti o dei Centri o di Gruppi di docenti. Esse sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole di una Commissione, costituita a tal fine e composta dal Delegato Rettorale alla Didattica, che la presiede, da un docente per ciascuna Facoltà in qualità di componente effettivo nonché da un altro docente per ciascuna Facoltà in qualità di componente supplente e da uno studente in qualità di componente effettivo nonché da un altro studente in qualità di componente supplente designati dal Consiglio degli Studenti, e previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione. I Master universitari sono istituiti con decreto del Rettore.

2. Nel caso dell'iniziativa da parte di un Gruppo di Docenti, essa dovrà provenire da almeno tre docenti (professori e ricercatori) di ruolo dell'Università di Foggia, che rappresenteranno anche i garanti della qualità didattica e della continuità dell'insegnamento. Nella proposta di istituzione dovrà essere indicata anche la composizione del Collegio dei Docenti di cui faranno parte necessariamente i tre docenti proponenti.
3. Le Facoltà favoriranno l'accorpamento delle proposte caratterizzate da progetti formativi omogenei; in ogni caso, la Commissione di cui all'art. 5, comma 1, e il N.V.I., ove ravvisino l'esistenza di progetti formativi omogenei, potranno proporre ai rispettivi Coordinatori di accorpare le predette iniziative. Le Facoltà, inoltre, favoriranno, ove possibile, collaborazioni interdipartimentali, interfacoltà, interateneo ed internazionali e lo svolgimento dei master presso sedi decentrate al fine di un maggior decentramento dell'Offerta Formativa sul territorio.
4. I Master possono essere istituiti anche tramite convenzioni dell'Università di Foggia con Atenei italiani e stranieri, con enti esterni, pubblici o privati, e possono essere supportati dalle Fondazioni previste dal D.P.R. 254/2001. Dette convenzioni devono essere proposte da una o più Facoltà, ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. I *RDM* dei Master interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento e attribuiscono ad uno o più tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del corso, compreso il rilascio del titolo di studio.
6. La proposta di attivazione di un corso di Master deve essere corredata da:
  - a) analisi dell'esigenza formativa;
  - b) Regolamento Didattico del Master;
  - c) piano di fattibilità riguardante le strutture (aule, biblioteche, ecc.) ed il personale di supporto;
  - d) l'indicazione dei docenti in servizio presso la o le Facoltà interessate che, in relazione al piano didattico, si impegnano a svolgere insegnamenti o altre attività formative nell'ambito del loro carico didattico annuale e del relativo monte-ore ovvero in aggiunta al medesimo;
  - e) l'indicazione dei docenti in servizio presso altro Ateneo (fatto salvo il nulla-osta dello stesso), nonché degli esperti esterni di elevata qualificazione (attestata dal rispettivo curriculum) i quali siano disponibili a collaborare allo svolgimento del Master;
  - f) dichiarazione di almeno tre docenti garanti, che assicurano la qualità didattica e la continuità dell'insegnamento;
  - g) piano finanziario, sia con riguardo alle entrate (contributo richiesto ai frequentanti ed altre entrate) sia con riferimento ai costi (docenze, funzionamento, investimenti, ecc.);
  - h) parere delle commissioni didattiche paritetiche delle Facoltà coinvolte;
  - i) parere di un comitato tecnico, appositamente convocato, rappresentativo a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
  - j) composizione di un gruppo di valutazione interna del Corso, presieduto dal Coordinatore e costituito da un altro docente, uno studente del Corso, un tecnico-amministrativo ed un rappresentante del Comitato Tecnico.

## **Articolo 6**

1. Il Regolamento didattico del Master stabilisce:
  - a) la denominazione;
  - b) la sede o le sedi di svolgimento;
  - c) gli obiettivi formativi specifici generali e di apprendimento;

- d) i requisiti di ammissione;
- e) la durata, che non può essere inferiore a 1 anno;
- f) la data di inizio del Corso;
- g) il numero dei crediti necessari per il conseguimento del titolo, comunque non inferiore a 60;
- h) l'articolazione dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative e la relativa ripartizione dei crediti con indicazione della distribuzione degli stessi tra lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, seminari etc;
- i) le modalità di svolgimento degli stage o dei tirocini;
- j) le modalità delle prove di verifica e della (eventuale) prova finale;
- k) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- l) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- m) il numero minimo e massimo di studenti, le modalità di ammissione ed i relativi criteri di valutazione;
- n) l'importo della tassa d'iscrizione;
- o) le eventuali agevolazioni per studenti meritevoli;
- p) per i master di area medica, l'avvenuta autorizzazione della direzione generale delle strutture ospedaliere in cui si svolgono le attività formative, alla partecipazione degli allievi alle attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, previste dal piano formativo;
- q) per i Master che coinvolgono più aree scientifiche, le modalità di coordinamento della didattica.

#### **Art. 7**

La stipula delle convenzioni per lo svolgimento di stage e/o tirocini è demandata alla/e Facoltà proponenti il Master ed ha, di norma, durata corrispondente a quella del Master.

#### **Articolo 8**

1. Organi del Master sono il Coordinatore e il Collegio dei Docenti.
2. Il Coordinatore è scelto dal Collegio dei Docenti al suo interno, di norma, tra i docenti (professori e, in mancanza, ricercatori) di ruolo dell'Ateneo della o delle Facoltà presso le quali è attivato il Master.
3. Il Collegio dei Docenti è composto, in prevalenza, da docenti appartenenti alla o alle Facoltà presso le quali è attivato il Master, è presieduto dal Coordinatore ed è composto, di norma, da almeno 6 docenti.
4. Un docente non può essere Coordinatore di più di 1 Master, non può essere garante di più di 2 Master e non può far parte di più di 3 Collegi dei Docenti.
5. Gli organi dei Master istituiti tramite convenzione ai sensi dell'art. 5, comma 4, sono regolati dalla convenzione medesima.

#### **Articolo 9**

1. Il Collegio dei Docenti è competente in ordine all'organizzazione della didattica ed è responsabile della qualità scientifica del Master, ivi inclusa la scelta dei docenti. Il corpo docente del Master può comprendere, oltre a docenti di ruolo nell'Ateneo, docenti di ruolo di altre Università italiane o straniere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di studiosi o esperti esterni di elevata e documentata qualificazione scientifica in materie ricomprese nel piano didattico, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale. Il corpo docente viene designato dal Collegio dei Docenti con delibera nominativa adeguatamente motivata, previa valutazione comparativa dei possibili candidati proposti dal Collegio medesimo; tale delibera è poi

sottoposta alla ratifica del/dei Consigli di Dipartimento e della/delle Facoltà coinvolti nel Master.

2. I docenti (professori e ricercatori) afferenti all'Ateneo svolgono le attività previste dall'ordinamento didattico del Master nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici garantendo comunque, prioritariamente, la didattica relativa ai corsi di laurea triennali e specialistici. Nel caso in cui superi il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente può essere compensato esclusivamente con fondi di pertinenza del Master; il compenso, da definirsi da parte del Collegio dei docenti su base oraria, potrà essere erogato soltanto a prestazione conclusa e previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività da parte del Coordinatore del Master. Il compenso in questione, inoltre, può, su richiesta del docente interessato, essere erogato, totalmente o in parte, come contributo per le attività di ricerca del medesimo docente.
3. I docenti (professori e ricercatori) in servizio presso altri Atenei sono tenuti a richiedere, prima dell'inizio delle attività (sia gratuite che retribuite), il nulla-osta dell'Università di appartenenza.
4. I contratti di docenza con gli studiosi o esperti esterni di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche in deroga alle procedure previste dal Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici di questa Università. Può essere altresì previsto l'utilizzo di personale non di ruolo per lo svolgimento di attività di tutorato. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei professori a contratto e del personale non di ruolo e gli eventuali compensi per compiti di coordinamento gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del Master. I compensi delle docenze potranno essere liquidati di volta in volta in relazione alle lezioni svolte. I compensi relativi al personale non di ruolo che svolge attività di tutorato e quelli relativi a compiti di coordinamento potranno essere liquidati soltanto a conclusione del corso. La liquidazione dei predetti compensi avverrà previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività da parte del Coordinatore del Master.
5. Il Coordinatore svolge tutte le funzioni amministrative, salvo quelle specificamente attribuite al Collegio dei Docenti.
6. Il Coordinatore, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza dell'altro organo, salvo successiva ratifica di questo ultimo.

#### **Articolo 10**

1. L'ammissione al Master è necessariamente subordinata al superamento di una o più prove soltanto nel caso in cui il numero delle domande di ammissione presentate superi il numero massimo degli iscrivibili previsto.
2. Il bando di concorso dovrà contenere le modalità di svolgimento della prova, ove necessarie o previste, i titoli valutabili, il numero minimo e massimo di partecipanti e il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione.
3. Una percentuale pari al 10% del numero massimo di studenti ammissibili, con arrotondamento all'unità superiore, potrà essere riservata al personale tecnico-amministrativo con rapporto a tempo indeterminato presso l'Università di Foggia, purché in possesso dei requisiti per l'ammissione e previa valutazione di congruità da parte del Direttore amministrativo. In assenza di candidati interni i predetti posti saranno assegnati a coloro che si siano utilmente collocati nella relativa graduatoria di ammissione.

#### **Articolo 11**

1. Il titolo di Master viene rilasciato, a seguito della certificazione della conclusione del corso, a firma del Coordinatore del Master, del Rettore e del Direttore Amministrativo dell'Università di Foggia.

## **Articolo 12**

1. Il Corso di Master deve essere valutato, sotto il profilo dell'efficacia didattica e del rispetto di criteri di equilibrio economico-finanziario.
2. A tal fine, il gruppo di valutazione interna si riunisce e redige una relazione intermedia e finale sull'organizzazione tecnico-didattica delle attività svolte. Il Coordinatore redige altresì una relazione economico-finanziaria del Corso. Le relazioni sono trasmesse alla struttura od alle strutture proponenti ed al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
3. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo è chiamato a rendere un parere mediante:
  - a) la rilevazione dei giudizi dei partecipanti, in linea con le metodologie utilizzate dagli altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo;
  - b) la relazione del gruppo di valutazione interna del Corso;
  - c) la relazione economico-finanziaria del Coordinatore;
  - d) un questionario anonimo di valutazione complessiva sia della didattica frontale che dello stage che ogni studente dovrà compilare in sede di discussione della prova finale. Il N.V.I., in caso di parere negativo, sulla scorta di detta documentazione, in base a criteri che verranno dallo stesso definiti, potrà disporre la mancata attivazione/rinnovo del Master in questione.
4. Il Master può essere reiterato su proposta della/e Facoltà coinvolte, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo in ordine agli elementi di cui al precedente comma 3, nonché dello stesso Nucleo e della Commissione di cui all'art. 5, comma 1, in ordine agli elementi di cui al comma 6 dell'art. 5.
5. Nel caso in cui un master non venga attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti per due anni accademici consecutivi non potrà essere riproposto per l'anno accademico successivo.

## **Articolo 13**

1. I Master sono finanziati con:
  - a) le quote di iscrizione degli studenti;
  - b) i contributi di enti pubblici e privati esterni;
  - c) eventuali contributi dell'Ateneo e delle strutture universitarie (Facoltà, Dipartimenti, ecc.) partecipanti in misura non superiore al 30% del totale delle entrate previste dal piano finanziario.
2. La percentuale minima da trattenere a favore dell'Ateneo è del 9% e si applicherà su tutte le entrate del master a prescindere dalla loro provenienza. Un ulteriore 5% minimo, sul totale di tutte le entrate previste dal piano finanziario del Master, dovrà essere trattenuta a favore del Fondo Comune di Ateneo. Un'altra percentuale minima del 5%, sul totale di tutte le entrate previste dal piano finanziario del Master, dovrà essere trattenuta a favore della struttura didattica o di ricerca che ha assunto l'iniziativa della istituzione del Master. Qualora la suddetta iniziativa sia assunta congiuntamente da più Facoltà o Dipartimenti la predetta percentuale sarà ripartita in parti uguali tra le strutture coinvolte.
3. Per tutte le attività di Direzione e Coordinamento non potrà essere previsto un compenso superiore al 15 % del budget complessivo. Nel caso in cui le predette attività siano svolte da una singola persona il compenso non potrà superare il 10% del budget complessivo.
4. I compensi di cui al comma terzo del presente articolo possono, su richiesta dei docenti interessati, essere erogati, totalmente o in parte, come contributo per le attività di ricerca dei medesimi docenti.

## **Articolo 14**

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge, lo Statuto ed il Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2010/2011.